L'AUTODETERMINAZIONE DEL MINORE



Avv. Ursula Viggiano

TRE DOMANDE

- Un ragazzo di 14 anni può aprire un profilo Instagram in autonomia?
- Una bambina di 12 anni può rifiutare una cura medica già accettata dai genitori?
- Un minore può scegliere con quale genitore vivere?



Tre domande diverse, ma stessa radice giuridica: il principio di autodeterminazione

AUTODETERMINAZIONE

Per autodeterminazione si intende la possibilità per ogni individuo di compiere liberamente e autonomamente le scelte che riguardano la propria vita.



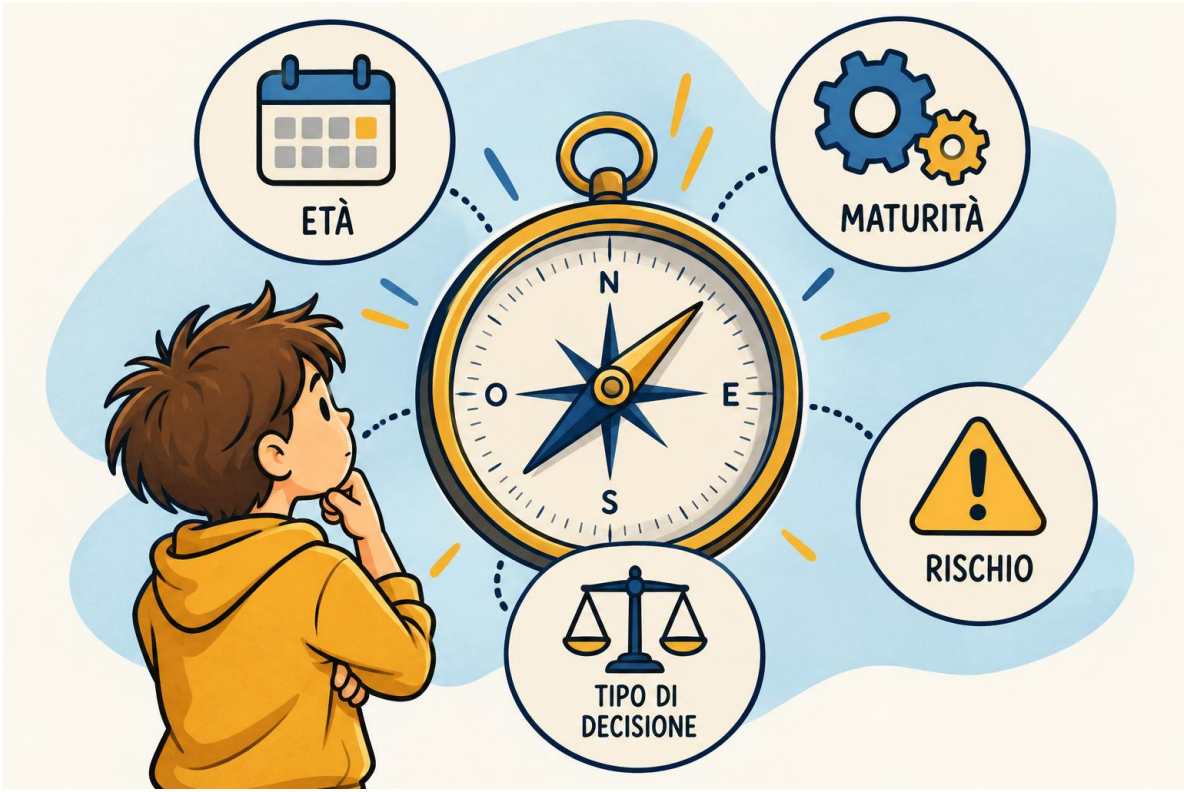
L'AUTONOMIA NON SI MISURA SOLO CON L'ETÀ

Anche il minore è titolare di diritti. Ma la sua autonomia non si manifesta sempre nello stesso modo, si costruisce nel tempo, in relazione a:

- Età
- Maturità
- Natura della decisione
- Rischio coinvolto

Non più: «Quanti anni ha?»

Ma: «Che cosa comprende?»



DAL BAMBINO-OGGETTO AL MINORE-SOGGETTO

PRIMA DEL 1989

- Bambino = oggetto di protezione
- Gli adulti decidono
- Silenzio del minore



DOPO IL 1989

- Bambino = soggetto di diritti
- Partecipazione
- Diritto di essere ascoltato

Dalla logica del "decidere per" alla logica del "decidere con": è questa la vera rivoluzione introdotta dal riconoscimento dei diritti del minore.

LE TAPPE DELL'AUTODETERMINAZIONE



1989

Convenzione ONU di New York

L. 176/1991 — artt. 12, 16, 17: opinione, vita privata, informazione

Convenzione di Strasburgo

L. 77/2003 — diritto a informazione, ascolto, rappresentante proprio

1996





2012

Art. 315-bis c.c.

L. 219/2012 — diritto del minore over 12 (o capace di discernimento) a essere ascoltato

D.lgs. 154/2013

Dalla potestà genitoriale alla responsabilità genitoriale

2013



LA CAPACITÀ DI DISCERNIMENTO

«La capacità di comprendere le proprie esigenze e di esprimere una decisione consapevole, ovvero di operare scelte adeguate per il loro soddisfacimento.»
(Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza)

La regola

Over 12 anni : capacità presunta per legge
ascolto obbligatorio a pena di nullità *(Cass. n. 23613/2026)*
Under 12 anni : valutazione concreta del giudice
se richiesto e negato: motivazione obbligatoria *(Cass. n. 4595/2025)*



I criteri utilizzati in concreto:

Età
Capacità cognitive di base
Concentrazione e attenzione
Comprensione ed espressione linguistica
Distinzione fantasia / realtà
Distinzione stati d'animo propri / altrui
Livello di suggestionabilità
Sviluppo emotivo e affettivo
Analisi del contesto e delle dinamiche relazionali

UNA DISTINZIONE, NON UN AUTOMATISMO

PETITS ENFANTS / GRANDS ENFANTS

- Petits enfants: prevale l'esigenza di protezione
- Grands enfants: cresce l'esigenza di libertà
- Non autorizza automatismi per fasce d'età

ATTENZIONE ALL'ERRORE OPPOSTO

- Il minore non è un adulto in miniatura
- Resta persona vulnerabile: pressioni familiari, sociali, commerciali
- L'autonomia è funzionale, non generale

TRE MESSAGGI DELLA GIURISPRUDENZA

- Nessun automatismo basato sull'età → Trib. Milano, Sez. IX civile, 14 aprile 2014 — spazio di autodeterminazione al sedicenne
- Maggiore spazio di scelta con la maturazione del minore → Cass. civ., ord. n. 2334/2018 — maturazione psicofisica prossima alla maggiore età
- Ascolto sempre più centrale → Cass. civ., ord. n. 32058/2025 — presunzione di discernimento sopra i 12 anni



IL MINORE E LA SALUTE: CHI DECIDE?

IL QUADRO NORMATIVO

Conv. di Oviedo 1997 (L. 145/2001), art. 6 — il parere del minore va considerato, fattore sempre più determinante con età e maturità

L. 219/2017, art. 3 — valorizzazione delle capacità di comprensione e decisione del minore

Codice deontologia medica — il medico deve informare il minore e considerarne le opinioni

In materia sanitaria il minore partecipa molto, ma normalmente non dispone da solo



LE IPOTESI DI AUTONOMIA SPECIALE

IVG

L. 194/1978, art. 12

La minorenne può presentare personalmente la richiesta; possibile intervento del giudice tutelare



TOSSICODIPENDENZA

Art. 120 D.P.R. 309/1990

Accertamenti e programmi terapeutici richiesti personalmente, con diritto all'anonimato



CONTRACCEZIONE

Garante Privacy, 17.11.2010

Il genitore non può accedere alla documentazione sanitaria della figlia minorenne



SIEROPOSITIVITA'

L. 135/1990

Tutela della riservatezza dell'accertamento, anche verso i genitori



QUANDO LA VOCE DEL MINORE ENTRA NELLA DECISIONE

IL CASO

- Genitori separati in conflitto sulla vaccinazione
- Il giudice valorizza l'opinione del minore
- La decisione finale resta orientata alla tutela della salute

COSA IMPARIAMO

- Il minore partecipa alla decisione che riguarda il proprio corpo
- Essere ascoltato è un diritto, non una formalità
- La sua voce conta anche quando non è decisiva



La volontà del minore non sostituisce la valutazione sanitaria, ma deve entrare nella decisione.

L’AUTODETERMINAZIONE DEL MINORE NELLE AZIONI DI STATO

- Nelle azioni di disconoscimento della paternità e di impugnazione del riconoscimento, l’accertamento genetico può essere decisivo; il **rifiuto ingiustificato** è valutabile dal giudice come argomento di prova.
- Il minore può esprimere il proprio dissenso, ma il suo “no” **non equivale automaticamente a una decisione autonoma**.

- In presenza di un curatore speciale, spetta a quest’ultimo valutare il consenso o il rifiuto, tenendo conto della voce del minore e del suo interesse concreto.
- L’accertamento genetico coinvolge non solo la verità biologica, ma anche **identità, legami affettivi e storia personale** del minore.

- Cass. civ., ord. n. 30749/2024: il rifiuto può esprimere una scelta relazionale, non solo biologica



IL MINORE E IL CONTRATTO

LA REGOLA GENERALE

- Art. 2 c.c.: capacità di agire a 18 anni
- Art. 1425 c.c.: i contratti del minore sono annullabili, non nulli
- Atti minuti della vita quotidiana: normalmente validi
- Art. 1426 c.c.: raggiri sull'età escludono l'annullabilità

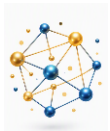
LE CAPACITA' SPECIALI



- 14 anni — art. 2-quinquies, d.lgs. 196/2003



- 16 anni — art. 84 c.c.



- 16 anni —art. 108, L. 633/1941



Non esiste una soglia unica di autonomia: l'ordinamento riconosce capacità diverse in funzione dell'atto da compiere.

QUANDO LA RISERVATEZZA DEL MINORE HA UN LIMITE ANCHE PER I GENITORI

IL CASO

- Padre separato registra di nascosto le telefonate tra i figli e la madre
- La difesa richiama il dovere di vigilanza genitoriale
- Cass. pen., n. 41192/2014: i figli sono soggetti "altri" rispetto al genitore e conservano una propria sfera privata

COSA IMPARIAMO

- La responsabilità genitoriale non elimina il diritto alla riservatezza del figlio
- Il controllo è legittimo solo se proporzionato e orientato all'interesse del minore
- Crescendo il minore, cresce anche il suo spazio di privacy e autonomia personale



L'ascolto educa più del controllo.

IL MINORE E IL MONDO DIGITALE

Secondo i dati piu recenti riferiti all'indagine Istat "*Bambini e ragazzi*" condotta sul biennio 2022-2023:

32,6%

dei bambini tra 6-11 anni usa lo smartphone ogni giorno

85%

dei ragazzi tra 11-19 anni dispone di un profilo su un social network

97%+

nella fascia compresa tra 17-19 anni

LA CORNICE NORMATIVA

GDPR (UE 679/2016), art. 8: soglia generale 16 anni, ribassabile fino a 13

Italia: soglia dei 14 anni (art. 2-quinquies, Codice privacy)

Digital Services Act (2023): misure proporzionate per la sicurezza dei minori



INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LIBERTÀ O MANIPOLAZIONE?

IL QUADRO

- I minori utilizzano sempre più frequentemente sistemi di intelligenza artificiale per studiare, informarsi e conversare.
- Il problema non riguarda soltanto i dati che condividono, ma anche il modo in cui tali sistemi possono incidere sulla formazione delle loro opinioni e delle loro scelte. Lo scarico cognitivo può ridurre l'esercizio di attenzione, memoria e pensiero critico, indebolendo la capacità di pensare autonomamente
- Il caso Sewell Setzer ha portato all'attenzione il rischio di relazioni emotive particolarmente intense tra adolescenti e chatbot, mostrando come l'interazione con l'IA possa influenzare profondamente la persona.
- Per questo l'AI Act (Reg. UE 2024/1689) considera i minori un gruppo vulnerabile e vieta pratiche che sfruttano fragilità legate all'età.





COSA CI INTERESSA DAVVERO?

- L'autodeterminazione non è soltanto poter scegliere è poter formare liberamente la propria scelta.
- Riguarda anche la libertà di formare le proprie convinzioni, emozioni e decisioni senza condizionamenti occulti.
- Quando un sistema conosce progressivamente paure, insicurezze e preferenze di un minore e ne indebolisce il pensiero critico, la domanda non è più soltanto se il minore stia scegliendo, ma quanto può dirsi davvero libera la sua scelta?

QUANDO LA LIBERTÀ HA BISOGNO DI CONFINI

IL CASO TIKTOK

- Nel gennaio 2021 il Garante Privacy ha disposto il blocco dell'utilizzo dei dati degli utenti TikTok la cui età non fosse stata accertata con certezza.
- L'intervento è seguito alla morte di una bambina di 10 anni coinvolta in una sfida online diffusa sulla piattaforma.
- Il caso ha mostrato come l'assenza di controlli effettivi sull'età possa esporre i minori a contenuti e dinamiche non adeguati alla loro maturità.

IL PROBLEMA

- L'accesso dei minori a contenuti e servizi digitali è spesso subordinato a semplici dichiarazioni di età facilmente aggirabili.
- Per contrastare questo fenomeno, il Decreto Caivano ha introdotto l'obbligo di sistemi efficaci di verifica dell'età per siti e piattaforme.
- Nonostante ciò, l'elusione dei controlli resta uno dei principali punti critici dell'ambiente digitale.

COSA IMPARIAMO?

- L'autodeterminazione non coincide con l'accesso indiscriminato a qualsiasi contenuto.
- Una scelta è realmente libera solo se si sviluppa in un ambiente che non sfrutta la vulnerabilità del minore.
- La protezione dell'età evolutiva non limita la libertà: crea le condizioni affinché quella libertà possa essere esercitata in modo autentico.

La verifica dell'età non limita la libertà del minore: crea le condizioni perché quella libertà sia autentica.

SHARE + PARENTING = SHARENTING

Con il termine "sharenting" si indica la pratica attraverso cui i genitori condividono online fotografie, video e informazioni riguardanti la vita dei propri figli, contribuendo alla costruzione della loro identità digitale fin dalla prima infanzia.



IL FENOMENO

- Il problema non è la singola fotografia di compleanno.
- Il rischio emerge quando l'esposizione diventa continua, invasiva e identitaria.
- Il minore cresce dentro una narrazione digitale costruita da altri, senza averla scelta.

COSA IMPARIAMO?

- Il minore cresce dentro una narrazione digitale che spesso non ha scelto.
- L'interesse del minore deve prevalere sulla visibilità dell'adulto.
- La responsabilità genitoriale non comprende un diritto di proprietà narrativa sul figlio.

«Il figlio non è un contenuto. È una persona che un giorno dovrà convivere con ciò che oggi altri pubblicano per lui..»

TORNIAMO ALLE TRE DOMANDE



14ENNE E INSTAGRAM?

Sì, il minore di 14 anni, può dare il consenso al trattamento dei suoi dati

12ENNE E CURA MEDICA?

La sua voce va ascoltata, informata e valutata — conta, anche se il consenso è dato dai genitori o dal tutore

UN FIGLIO PUÒ DECIDERE CON CHI VIVERE

Si, però non decide da solo e la sua volontà deve essere concretamente valutata

LA TUTELA NON COINCIDE CON LA SOSTITUZIONE.

IL RUOLO DEL CURATORE SPECIALE

Coincide con la possibilità concreta che la volontà del minore emerga, venga compresa, sia contestualizzata e, quando necessario, venga protetta.

«Il minore non chiede di essere lasciato solo a decidere.
Chiede di non essere deciso nel silenzio.»



«Il minore non è una pagina bianca da riempire: è una voce che cresce, e il diritto ha il dovere di impedirne il silenzio.»



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Riferimenti normativi e bibliografia



Le riflessioni sviluppate in questa trattazione sono state elaborate sulla base di fonti giuridiche nazionali e sovranazionali, nonché di approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali.
Ecco un elenco delle principali fonti consultate:

<u>Fonti normative</u>:

- Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (1989)
- Convenzione di Strasburgo sui diritti dei minori (1996)
- Convenzione di Oviedo (1997)
- Legge n. 219 dl 2017 in materia di consenso informato
- Legge n. 194 del 1978 in materia di interruzione della gravidanza
- D.p.r n. 309 del 1990
- Legge n. 135 del 1990 in materia di sieropositività
- Codice di deontologia medica
- AI Act -Regolamento UE N. 2024/1689
- Codice civile, artt. 2, 10, 84, 147, 2048, 250, 252, 262, 264, 273, 315-bis, 316, 320, 330-335, 336, 337-ter, 337-quater, 337-sexies, 337-octies, 348, 357, 371, 404, 414, 428, 1425, 1426
- Codice Procedura civile – Artt. artt. 75, 78, 79, 100, 614-bis, 473-bis e ss., con particolare riferimento agli artt. 473-bis.4 e 473-bis.8
- Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 22 gennaio 2021, n. 20, relativo alla verifica dell'età degli utenti TikTok e alla limitazione del trattamento dei dati dei minori

Giurisprudenza:

- Tribunale di Milano, Sezione IX civile, 14 aprile 2014;
- Cass. civ., ord., n. 2334/2018;
- Cass. civ., ord., 21 febbraio 2025, n. 4595;
- Cass. civ., Sez. I, ord., 10 dicembre 2025, n. 32058;
- Cass. civ., Sez. I, ord., 21 luglio 2026, n. 23613;
- Tribunale di Monza, decreto 22 luglio 2021;
- Cass. civ., n. 2549/2025;
- Cass. pen., Sez. V, sent. 3 ottobre 2014, n. 41192;
- Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017;
- Tribunale di Roma, 23 dicembre 2017;
- Cass. pen., sez. V, 3 ottobre 2014, n. 41192.
- Cass.civ Sez I ord. del 7 ottobre 2026 , n. 26388

Sitografia e contenuti multimediali:

- **Elisa True Crime**, *ep. n. 172 del podcast*, sul caso di **Sewell Setzer** (https://open.spotify.com/episode/0CIts8qLk28iFfEAvUh7GV)
- ***Tik Tok: dopo il caso della bimba di Palermo, il Garante privacy dispone il blocco del social,*** sito Garante per la protezione dei dati personali, 21 gennaio 2021

Manuali e riviste:

- A. Cordiano, *Dal principio dell'ascolto all'autodeterminazione dispositiva del minore: il consenso informato in pediatria*, saggio.
- *Diritti e interesse del minore*, saggio in materia di soggettività giuridica, interesse del minore, ascolto e responsabilità genitoriale.
- M. Giandoriggio, *I minori d'età e i social network: l'insostenibile leggerezza del post*, in *Danno e responsabilità*, n. 3, 2024, p. 296 ss.
- M. Nitti, *La pubblicazione di foto di minori sui social network tra tutela della riservatezza e individuazione dei confini della responsabilità genitoriale*, in *Famiglia e diritto*, n. 4, 2018, p. 383 ss.
- A. La Spina, *L'identità del minore nella realtà on-life tra protezione e autodeterminazione*, in *Famiglia e diritto*, n. 10, 2024.
- *Il principio di autodeterminazione nella sfera del minore*, elaborato in materia di autodeterminazione informativa e terapeutica del minore.